

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

n. 248 del 16 marzo 2026

Oggetto: Linee di indirizzo finalizzate all'istituzione delle Zone Franche Doganali Intercluse nelle Marche (ZFD Marche).

### **LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento Sviluppo Economico dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### **DELIBERA**

- di procedere all'avvio dell'istituzione, all'interno del territorio marchigiano, con particolare riferimento alle aree del porto, dell'aeroporto, dell'interporto e delle zone industriali delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino, delle Zone Franche Doganali Intercluse nelle Marche (ZFD Marche);
- di richiedere alla Struttura di Missione ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di attivare, tramite apposito avviso pubblico, la procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse ai fini dell'individuazione dei soggetti interessati all'istituzione delle Zone Franche Doganali Intercluse nelle Marche (ZFD Marche).

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

**Francesco Maria Nocelli**

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**Francesco Acquaroli**

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Normativa di riferimento

- Art. 243 del Regolamento UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - cd CDU) "Determinazione delle zone franche";
- Decreto Legge 19 settembre 2023, n.124, convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (GU n. 268 del 16 novembre 2023);
- Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (GU n.105 del 07 maggio 2024), prevede l'istituzione di ZFD anche nelle Zone Logistiche Semplificate;
- Art. 70 del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 "Istituzione ed esercizio delle zone franche";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2023 "Costituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023 "Operatività della Struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES";
- Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n. 26 del 10 dicembre 2024 "Le zone franche doganali";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2024 "Approvazione del Piano Strategico della ZES Unica";
- Legge 18 novembre 2025, n. 171 "Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria" (GU n.269 del 19 novembre 2025);
- Art. 2, comma 2, della legge n.171 del 18/11/2025, prevede che: "Nelle more dell'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2025".

#### Motivazione

Con il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 (decreto-legge Sud), convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno e comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, alla quale le regioni Marche e Umbria sono state successivamente ricondotte ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 171.

La Zona Economica Speciale è definita dalla legge come una zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La ZES unica Mezzogiorno mira a fornire un approccio integrato e coerente per sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni interessate attraverso la semplificazione amministrativa (Autorizzazione unica) e l'agevolazione degli investimenti.

L'art. 11, comma 2, del decreto-legge Sud assegna alla Struttura di missione ZES l'elaborazione dello schema di Piano strategico.

Il Piano strategico è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 31 ottobre 2024.

Il Piano definisce la strategia della ZES unica, che punta a rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno, proponendolo come hub economico e logistico di rilevanza internazionale, sfruttando la sua posizione di ponte naturale tra Oriente, Nord Africa ed Europa. Con semplificazioni amministrative e strumenti agevolativi si intende attrarre nuovi investimenti e offrire ulteriori opportunità alle imprese già esistenti.

Nello specifico, l'art. 11, comma 3-bis, del decreto-legge Sud prevede che nella ZES unica «*possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione*». La perimetrazione avviene su proposta della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale o delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.

Rispetto ad altri regimi doganali, le Zone Franche Doganali (ZFD) si caratterizzano per alcuni tratti peculiari, come delineato nell'articolo 243 del Codice Doganale dell'Unione cd CDU (Reg. UE 952/2013).

Tale articolo prevede, infatti, che gli Stati membri possano destinare talune parti del proprio territorio doganale a zona franca, delimitando l'area interessata, nonché i punti di entrata e uscita dalla stessa. L'individuazione del Territorio da riservare a zona franca assume un ruolo fondamentale; all'interno di tale territorio sarà difatti possibile effettuare la scelta della destinazione doganale delle merci introdotte, evitandone l'immissione in libera pratica e impedendo il sorgere dell'obbligazione doganale.

Questa possibilità offre una maggiore flessibilità nella gestione delle merci, incentivando le attività economiche grazie a un regime doganale più agevole.

L'art. 70 del Dlgs 26 settembre 2024, n. 141, prevede che le ZFD vengano istituite a seguito di perimetrazione approvata con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane entro 60 giorni dalla presentazione della relativa proposta. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite le condizioni operative della zona franca e viene individuato l'Ufficio dell'Agenzia competente per la vigilanza e per la gestione dei procedimenti previsti dalla normativa doganale unionale.

Per l'istituzione delle ZFD è possibile distinguere due fasi procedurali:

1. **identificazione e delimitazione della Zona Franca.** Il passaggio coinvolge la selezione e la delimitazione geografica della zona franca, in accordo con le direttive dell'articolo 243 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) e dell'articolo 70 del Decreto legislativo 141/2024;



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

2. **attivazione del regime doganale.** Prevede l'avviamento effettivo del regime doganale, che può procedere solo dopo la realizzazione delle infrastrutture necessarie e l'accertamento che tutti i criteri di funzionamento, legati al regime speciale, siano soddisfatti.

Relativamente alla prima fase procedimentale, fase molto delicata, per l'istituzione delle ZFD all'interno delle ZES e per consentire la corretta valutazione dei requisiti indispensabili all'individuazione della ZFD, la richiesta di approvazione della perimetrazione formulata dalla competente Autorità amministrativa (Struttura di Missione ZES) al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- ❖ **Identificazione delle aree** da destinare a zona franca doganale, mediante individuazione delle relative particelle catastali che devono ricadere all'interno del territorio della ZES;
- ❖ **planimetria** dell'area proposta per la perimetrazione, contenente la chiara indicazione dei varchi di entrata e uscita in modo da consentire una chiara identificazione dei punti di accesso alla ZFD;
- ❖ **illustrazione topografica** idonea a localizzare la zona franca e le infrastrutture logistiche di cui la stessa può beneficiare, oltre a documentazione idonea a prospettare la presenza di finalità economiche in linea con l'istituto e non perseguibili grazie al ricorso ad altri regimi doganali;
- ❖ **titolo di disponibilità giuridica** dell'area e documentazione che attesti la piena disponibilità e idoneità del sito all'immediato utilizzo, ovvero che evidenzii l'esigenza di realizzare ulteriori opere infrastrutturali;
- ❖ **individuazione dell'ente gestore**;
- ❖ **relazione tecnica.**

Nelle zone franche doganali è possibile depositare merci non unionali in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA) ed è possibile svolgere sulle merci depositate, senza specifica autorizzazione, manipolazioni semplici (manipolazioni usuali) oppure, sulla base di apposite autorizzazioni, utilizzare i regimi di perfezionamento attivo (che implica trasformazioni più complesse), uso finale e ammissione temporanea.

Queste agevolazioni danno alle imprese dei benefici, dalla riduzione dei costi operativi all'ottimizzazione dei processi produttivi, logistici e finanziari.

Nel contesto delle leggi nazionali ed europee, le Zone Franche Doganali (ZFD) rappresentano un istituto di carattere eccezionale che ha recentemente conosciuto e guadagnato maggiore attenzione e diffusione a seguito dell'introduzione delle norme relative alla Zona Economica Speciale (ZES) unica e alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

Alla luce delle recenti evoluzioni e in ragione della potenziale centralità economica delle ZFD, il 10 dicembre 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 26/2024, un documento che definisce con chiarezza i passaggi normativi e procedurali necessari per l'istituzione e l'attivazione delle Zone Franche Doganali (ZFD). La Circolare n. 26/2024 introduce un approccio strutturato e trasparente alla gestione delle Zone Franche Doganali, allineandole agli standard europei e nazionali. Queste aree rappresentano un'opportunità unica per attrarre investimenti e sviluppare le economie locali, grazie a regimi fiscali e doganali vantaggiosi.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Questi strumenti rappresentano una componente chiave della strategia italiana e regionale per il rilancio economico delle aree meno sviluppate, sfruttando le agevolazioni previste dalle politiche doganali nazionali ed europee.

### Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra illustrato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale di procedere all'avvio dell'istituzione, all'interno del territorio marchigiano, con particolare riferimento alle aree del porto, dell'aeroporto, dell'interporto e delle zone industriali delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino, delle Zone Franche Doganali Intercluse nelle Marche (ZFD Marche).

Si propone, inoltre, di richiedere alla Struttura di Missione ZES l'attivazione dell'avviso pubblico volto alla raccolta delle manifestazioni di interesse utili all'individuazione dei soggetti interessati all'istituzione delle Zone Franche Doganali Intercluse nelle Marche (ZFD Marche).

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

*Emanuele Petrini*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**

Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento

*Stefania Bussoletti*

Documento informatico firmato digitalmente

### **FIRMATARI**

EMANUELE PETRINI (responsabile procedimento)

STEFANIA BUSSOLETTI (direttore del dipartimento sviluppo economico)

FRANCESCO NOCELLI (segretario di giunta)

FRANCESCO ACQUAROLI (presidente)



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO**

248.pdf - F8A8BB1988901A5D564E42B70EB10869B4D3FD9F4FE678F02A0902BE7B898FDE

